

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

18° anno n. L 69

18 marzo 1975

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 695/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 696/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 697/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che modifica gli allegati del regolamento (CEE) n. 1053/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in determinate voci tariffarie . . . . . 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 698/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi disidratati . . . . . 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 699/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 700/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che completa il regolamento (CEE) n. 585/75, relativo all'apertura di un'asta per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani lunghi verso i paesi terzi . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 701/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che completa il regolamento (CEE) n. 586/75, relativo all'apertura di un'asta per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi verso i paesi terzi . . . . . 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 702/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 460/75 che stabilisce misure di salvaguardia applicabili all'importazione di alcuni prodotti della pesca . . . . . 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Sommario (seguito)**

Regolamento (CEE) n. 703/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	16
Regolamento (CEE) n. 704/75 della Commissione, del 17 marzo 1975, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	18

---

**II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità**

**Commissione**

**75/165/CEE :**

★ <b>Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1975, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono della voce 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri . . . . .</b>	<b>20</b>
--	-----------

**75/166/CEE :**

Decisione della Commissione, del 6 marzo 1975, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 280/75 . . . . .	21
---	----

**75/167/CEE :**

Decisione della Commissione, del 6 marzo 1975, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 341/75 . . . . .	22
---	----

**75/168/CEE :**

Decisione della Commissione, del 6 marzo 1975, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 342/75 . . . . .	23
---	----

**75/169/CEE :**

★ <b>Decisione della Commissione, del 7 marzo 1975, relativo alle comunicazioni degli Stati membri in merito allo zucchero consegnato per l'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili . . . . .</b>	<b>24</b>
--	-----------

**75/170/CEE :**

Decisione della Commissione, del 10 marzo 1975, di non dare seguito alla prima gara parziale di zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75 . . . . .	25
---	----

**75/171/CEE :**

Decisione della Commissione, del 10 marzo 1975, di non dare seguito alla terza gara parziale di zucchero bianco e greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75 . . . . .	26
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 695/75 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 marzo 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	34,93
10.01 B	Frumento duro	18,40 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
10.02	Segala	48,63 <sup>(5)</sup>
10.03	Orzo	19,43
10.04	Avena	21,19
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	22,51 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	29,57
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	68,06
11.01 B	Farine di segala	87,26
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	47,42
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	72,59

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 696/75 DELLA COMMISSIONE**

del 17 marzo 1975

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 marzo 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine <sup>(1)</sup>

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	1,48	1,48	10,74
10.02	Segala	0	0	0	0,71
10.03	Orzo	0	4,10	4,10	12,65
10.04	Avena	0	3,92	3,92	4,63
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,49	2,49	4,27
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	12,82
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,42	1,42	2,14
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

## B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,730	0,730	2,252	2,252
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,545	0,545	1,682	1,682
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,636	0,636	1,961	1,961

**REGOLAMENTO (CEE) N. 697/75 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1975

**che modifica gli allegati del regolamento (CEE) n. 1053/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in determinate voci tariffarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 467/75<sup>(3)</sup> ha modificato ancora una volta l'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(4)</sup>, in particolare per quanto riguarda l'ammissione dei tipi di latte speciale detti « per l'alimentazione dei lattanti » e dei formaggi fusi;

considerando che occorre adattare a tali modifiche gli allegati del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1584/73<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1053/68, i certificati

- per i tipi di latte speciale detti « per l'alimentazione dei lattanti » e
- per i formaggi fusi

sono sostituiti da quelli i cui modelli sono allegati al presente regolamento.

*Articolo 2*

I modelli di certificati in vigore prima dell'applicazione del presente regolamento possono essere ancora utilizzati fino al 31 maggio 1975, adattandoli ai modelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 8.

(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 10.

(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.

(6) GU n. L 158 del 15. 6. 1973, pag. 28.

ANNEXE / ANHANG / ALLEGATO / BIJLAGE / BILAG / ANNEX

CERTIFICAT / BESCHEINIGUNG / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFIKAT / CERTIFICATE No.....(.....)

POUR LES LAITS SPÉCIAUX POUR NOURRISSONS  
 FÜR MILCH ZUR ERNÄHRUNG VON SÄUGLINGEN  
 PER I TIPI DI LATTE SPECIALE DETTI « PER L'ALIMENTAZIONE DEI LATTANTI »  
 VOOR BIJZONDERE MELK VOOR ZUIGELINGEN  
 FOR SPECIALMÆLK TIL BØRN  
 FOR SPECIAL MILK FOR INFANTS

L'autorité compétente/Die zuständige Stelle/L'autorità competente/De bevoegde autoriteit/Den kompetente myndighed/The competent authority: .....

certifie que le lot de bescheinigt, daß die Sendung von certifica che la partita di bevestigt dat de partij van bekræfter, at sendingen på certifies that the lot weighing	kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture n° Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. kilogram af produktet, anført i faktura nr. kilogrammes against invoice No	du vom del van af of
---	--	-------------------------------------

délivrée par/ausgestellt wurde durch/emessa da/werd afgegeven door/udstedt af/issued by: .....

consiste en/besteht aus/consiste in/bestaat uit/består af/consists of :

dénomination commerciale du produit:  
 handelsübliche Bezeichnung des Erzeugnisses:  
 denominazione commerciale del prodotto:  
 handelsbenaming van het produkt:  
 varens handelsmæssige betegnelse:  
 trade description of the product: .....

Pays d'origine/Ursprungsland/paese d'origine/Land van oorsprong/Oprindelsesland/Country of origin:

Pays de destination/Bestimmungsland/paese destinatario/Land van bestemming/Bestemmelsesland/Country of destination: .....

Teneur en poids de matières grasses supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 %,  
 Fettgehalt mehr als 10 bis einschließlich 27 Gewichtshundertteile,  
 Tenore in peso di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 27 %,  
 Vetgehalte meer dan 10 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten,  
 Fedtindhold over 10 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent,  
 Fat content by weight exceeding 10 % and not exceeding 27 %,

certifie en outre que les produits en cause sont exempts de germes pathogènes et toxigènes et contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme et que dans la fabrication de ces produits n'a pas été utilisé d'autre lait que du lait de vache de production nationale.

bescheinigt außerdem, daß die vorliegenden Erzeugnisse frei sind von pathogenen und toxicogenen Keimen, mit weniger als 10 000 aeroben lebensfähigen Bakterien und weniger als 2 Colibakterien im Gramm enthalten, und daß bei der Herstellung dieser Ware nur Kuhmilch nationaler Erzeugung verwendet worden ist.

certifica inoltre che i prodotti in questione sono esenti da germi patogeni e tossigeni e contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo e che nella fabbricazione di tali prodotti è stato impiegato soltanto latte vaccino di produzione nazionale.

verklaart bovendien dat de betrokken produkten vrij zijn van ziekteverwekkende en van toxicogene kiemen en minder dan 10 000 levensvatbare aëroben en minder dan 2 colibacteriën per gram bevatten en dat bij de bereiding van deze produkten geen andere melk is gebruikt dan koemelk afkomstig van binnenlandse produktie.

bekræfter endvidere, at de pågældende varer ikke indeholder patogene og toksikogene kim, at de indeholder under 10 000 ærobe udviklingsdygtige bakterier og under 2 coliforme bakterier pr. gram, og at der ved fremstillingen af denne vare kun er anvendt indenlandsk produceret komælk.

certifies furthermore that the products in question are free from toxigenic or pathogenic germs and contain per gramme less than 10 000 revivifiable aerobic bacteria and less than 2 coliform bacteria and that no milk other than home-produced cows' milk has been used in such products.

Lieu et date d'émission Ausstellungsort und -datum Luogo e data d'emissione Plaats en datum van afgifte Sted og dato for udstedelsen Place and date of issue	Signature(s) Unterschrift(en) Firma(e) Handtekening(en) Underskrift(er) Signature(s)
---	---

Cachet de l'organisme émetteur  
 Stempel der ausstellenden Stelle  
 Timbro dell'organismo emittente  
 Stempel van het met afgifte belaste bureau  
 Den udstedende myndigheds stempel  
 Stamp of issuing agency





CERTIFICAT / BESCHEINIGUNG / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFIKAT / CERTIFICATE N°.....(.....)

POUR LES FROMAGES FONDUS  
FÜR SCHMELZKÄSE UND SCHMELZKÄSEZUBEREITUNGEN  
PER I FORMAGGI FUSI  
VOOR SMELTKAAS  
FOR SMELTEOST  
PROCESSED CHEESES

L'autorité compétente/Die zuständige Stelle/L'autorità competente/De bevoegde autoriteit/Den kompetente myndighed/The competent authority: .....

certifie que le lot de bescheinigt, daß die Sendung von certifica che la partita di bevestigt dat de partij van bekræfter, at sendingen på certifies that the lot weighing	kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture n° Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. kilogram af produktet, anført i faktura nr. kilogrammes of product, against invoice No	du vom del van af of
---	--	-------------------------------------

délivrée par/ausgestellt wurde durch/emessa da/werd afgegeven door/udstedt af issued by: .....

consiste en/besteht aus/consiste in/bestaat uit/består af/consists of :

dénomination commerciale du produit:  
handelsübliche Bezeichnung des Erzeugnisses:  
denominazione commerciale del prodotto:  
handelsbenaming van het produkt:  
varens handelsmæssige betegnelse:  
trade description of the product:

Pays d'origine/Ursprungsland/paese d'origine/Land van oorsprong/Oprindelsesland/Country of origin: .....

Pays de destination/Bestimmungsland/paese destinatario/Land van bestemming/Bestemmelsesland/Country of destination: .....

teneur minimale en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %,  
Mindestfettgehalt in der Trockenmasse nicht mehr als 56 Gewichtungshundertteile,  
tenore minimo in materie grasse in peso della sostanza secca inferiore o uguale al 56 %,  
Minimum vetgehalte, berekend op de droge stof niet meer dan 56 gewichtsprocenten,  
Mindste fedtindhold i tørstoffet 56 vægtprocent og derunder,  
minimum fat content by weight of dry matter not more than 56 %,

d'un prix franco frontière du pays exportateur ou d'un prix fob de mit einem Frei-Grenze-Preis des Ausfuhrlandes oder mit einem fob-Preis von d'un prezzo franco frontiera del paese esportatore o d'un prezzo fob di met een prijs franco-grens uitvoerland of met een fob-prijs van til en pris franco eksportlandets grænse eller en fob-pris på price free-at-frontier of the exporting country or fob price not less than	UC ou plus par 100 kg poids net RE oder mehr je 100 kg Eigengewicht UC o più per 100 kg di peso netto R.E. of meer per 100 kg nettogewicht RE og derover pr. 100 kg netto u.a. per 100 kg net weight
---	---

conditionnés pour la vente au détail <sup>(1)</sup>,  
in Aufmachung für den Einzelverkauf <sup>(1)</sup>,  
condizionato per la vendita al minuto <sup>(1)</sup>,  
in een opmaak voor de verkoop in het klein <sup>(1)</sup>,  
I detailsalgspakninger <sup>(1)</sup>,  
put up for retail sale <sup>(1)</sup>,


certifie en outre/bescheinigt außerdem/certifica inoltre/verklaart bovendien/bekræfter endvidere/certifies furthermore:

- que dans la fabrication des produits en cause ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dit Schabziger), de production nationale;
- daß bei der Herstellung der betreffenden Erzeugnisse keine anderen Käsesorten als Emmentaler, Greyerzer und Appenzeller und gegebenenfalls als Zusatz Glarner Kräuterkäse (sogenannter Schabziger), jeweils nationaler Erzeugung verwendet worden sind;
- che nella fabbricazione dei prodotti in questione non sono stati impiegati altri formaggi diversi dall'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), di produzione nazionale;
- dat bij de bereiding van de betrokken produkten geen andere kaasorten zijn verwerkt dan Emmentaler-, Gruyèrekaas en Appenzell, ook indien daaraan Glaris kruidkaas (zg. Schabziger) is toegevoegd, welke in het binnenland werden geproduceerd;
- at de pågældende varer er fremstillet udelukkende af indenlandsk produceret ost af typerne Emmental, Gruyère og Appenzell, også med tilsætning af grøn alpeost (såkaldt Schabziger);
- that in the making of the products in question no cheeses have been used other than home produced Emmentaler, Gruyère and Appenzell and possibly as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger);
- que, pour les produits en cause, ne sont ni ne seront accordées à l'acheteur aucune ristourne ou prime ou autre forme de rabais qui puisse avoir pour conséquence d'aboutir à une valeur inférieure à la valeur minimale fixée à l'importation pour les produits faisant l'objet du présent certificat.
- daß bei der Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses dem Käufer keinerlei Rückvergütung oder sonstige Preisnachlässe gewährt werden noch in Zukunft gewährt werden, die zur Folge haben können, daß der Mindestwert, der für die Einfuhr der Erzeugnisse, die Gegenstand dieser Bescheinigung sind, festgesetzt wurde, unterschritten wird.
- che per i prodotti in questione non sono né saranno concessi all'acquirente sconti o premi o altre forme di rimborso che possano condurre ad un valore inferiore al valore minimo fissato all'importazione per i prodotti oggetto del presente certificato.
- dat voor de betrokken produkten aan de koper geen reductie, premie of andere vorm van korting is verleend noch zal worden verleend die zou kunnen leiden tot een waarde lager dan de minimumwaarde die is vastgesteld voor de invoer van de produkten die onderwerp zijn van dit certificaat.
- at der for de pågældende varer hverken er eller vil blive ydet køberens nogen godtgørelse eller præmie eller anden form for dekort, som kunne føre til en lavere værdi end den mindsteværdi, der er fastsat for indførselen af de varer, der er genstand for dette certifikat.
- that for the products in question, no premium, refund or any other rebate will be granted to the buyer, which may lead to the products under this certificate having a value less than the minimum import value fixed for such products.

Lieu et date d'émission  
 Ausstellungsort und -datum  
 Luogo e data d'emissione  
 Plaats en datum van afgifte  
 Sted og dato for udstedelsen  
 Place and date of issue

Signature(s)  
 Unterschrift(en)  
 Firma(e)  
 Handtekening(en)  
 Underskrift(er)  
 Signature(s)

Cachet de l'organisme émetteur  
 Stempel der ausstellenden Stelle  
 Timbro dell'organismo emittente  
 Stempel van het met afgifte belaste bureau  
 Den udstedende myndigheds stempel  
 Stamp of issuing agency



(<sup>1</sup>) On entend par fromages conditionnés pour la vente au détail, les fromages de l'espèce présentés en emballages immédiats d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg contenant des portions ou des tranches n'excédant pas un poids net de 100 g chacune.

Als Käse in Aufmachung für den Einzelverkauf gilt nur Käse in unmittelbaren Umschließungen mit einem Eigengewicht von 1 kg oder weniger, die Portionen oder Scheiben mit einem Eigengewicht von je 100 g oder weniger enthalten.

Per formaggi condizionati per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette di peso netto unitario non superiore a 100 g.

Onder kaas verpakt voor de verkoop in het klein wordt verstaan kaas, welke wordt aangeboden in onmiddellijke verpakkingen van niet meer dan 1 kg nettogewicht, die stukjes of schijven bevatten met een nettogewicht van ten hoogste 100 g.

Som smelteost i detailsalgspakninger forstås kun ost i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder indeholdende portioner eller skiver af nettovægt 100 g og derunder.

The expression 'put up for retail sale' shall be taken to apply to cheese of the kinds concerned put up in immediate packings of a net weight not exceeding 1 kg containing portions or slices of an individual weight not exceeding 100 g.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 698/75 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 1975****che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi disidratati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune<sup>(2)</sup>, per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi disidratati interviene al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa di disidratazione ; che è possibile stabilire la data esatta di uscita di una determinata partita ; che pertanto, ai fini dell'applicazione uniforme del regime d'integrazione, è opportuno basarsi, al momento del calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale, sul tasso di conversione in vigore alla data di uscita dall'impresa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi disidratati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi disidratati si considera intervenuto alla data alla quale i foraggi disidratati sono usciti dall'impresa di disidratazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1975. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1974/1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 120 del 1° 5. 1974, pag. 2.

(2) GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 699/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75<sup>(4)</sup>, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano offerti all'intervento devono soddisfare, tra l'altro, a requisiti qualitativi da determinare; che il regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 71/75<sup>(6)</sup>, dev'essere quindi modificato in conseguenza, tenendo conto della scarsa importanza delle imprese produttrici dei formaggi in oggetto, soprattutto di quelle che fabbricano il Parmigiano Reggiano; che all'articolo 16 di detto regolamento occorre correggere un errore materiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1107/68 è modificato come segue:

« b) i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 971/68 soltanto se sono classificati nella categoria "Scelto 0/1" e soltanto in partite di almeno:

- 100 forme cadauna se si tratta di Grana Padano,
- 50 forme cadauna se si tratta di Parmigiano Reggiano ».

2. All'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1107/68, l'ultimo comma è soppresso.

3. All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1107/68, nelle revisioni diverse da quella inglese, il termine « articolo 9, paragrafo 2 », è modificato in « articolo 10, paragrafo 2 », del regolamento (CEE) n. 971/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 8.

(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23.

(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

(6) GU n. L 9 del 14. 1. 1975, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 700/75 DELLA COMMISSIONE**

del 17 marzo 1975

**che completa il regolamento (CEE) n. 585/75, relativo all'apertura di un'asta per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani lunghi verso i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 477/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75<sup>(8)</sup> e (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975 che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta della restituzione all'esportazione nel settore del riso<sup>(9)</sup>, prevede che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso;

che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte e completare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 585/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, relativo all'apertura di una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso i paesi terzi<sup>(10)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il seguente articolo 9 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 585/75:

« I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, in moneta nazionale, sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

(6) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

(7) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

(8) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

(9) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

(10) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 701/75 DELLA COMMISSIONE**

del 17 marzo 1975

**che completa il regolamento (CEE) n. 586/75, relativo all'apertura di un'asta per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a fondo a grani tondi verso i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75<sup>(8)</sup> e (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta della restituzione all'esportazione nel settore del riso<sup>(9)</sup>, prevede che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel

settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte e completare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 586/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, relativo all'apertura di una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso i paesi terzi<sup>(10)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il seguente articolo 9 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 586/75:

« I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, in moneta nazionale, sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

<sup>(9)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(10)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 702/75 DELLA COMMISSIONE**

del 17 marzo 1975

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 460/75 che stabilisce misure di salvaguardia applicabili all'importazione di alcuni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2682/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che con regolamento (CEE) n. 460/75 della Commissione, del 26 febbraio 1975<sup>(3)</sup>, sono state adottate misure di salvaguardia applicabili fino al 17 marzo 1975 all'importazione in Francia dei tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce tariffaria 16.04, nonché dei filetti congelati di nasello;

considerando che, proseguendo l'esame della situazione economica, si è constatato che il mercato fran-

cese subisce tuttora le perturbazioni che hanno determinato l'adozione delle misure suddette; che è pertanto necessario prorogare il regime attualmente applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del 17 marzo 1975, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) 460/75, è sostituita da quella del 15 aprile 1975.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 3.

(3) GU n. L 51 del 27. 2. 1975, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 703/75 DELLA COMMISSIONE****del 17 marzo 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 689/75 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 68 del 15. 3. 1975, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 marzo 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	   28,00 25,00 <sup>(1)</sup>  28,00 25,00 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 704/75 DELLA COMMISSIONE**

del 17 marzo 1975

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 449/75<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 691/75<sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(7)</sup> conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73<sup>(9)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 449/75, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 26. 2. 1975, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 68 del 15. 3. 1975, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(8)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.<sup>(9)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 marzo 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 B II a) <sup>(2)</sup>	4,835	4,585
11.02 C I <sup>(2)</sup>	5,765	5,515
11.02 D I <sup>(2)</sup>	3,766	3,516
11.02 E H a) <sup>(2)</sup>	6,705	6,205
11.02 F I <sup>(2)</sup>	6,705	6,205
11.02 G I	3,085	2,585
11.07 A I a)	7,036	6,136
11.07 A I b)	5,485	4,585
11.08 A III	1,700	0
11.09 A	15,000	0
11.09 B	15,000	0

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1975

**che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono della voce 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/165/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma, visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 12 febbraio 1975, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono della voce 85.15 A III della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti di Taiwan dalla Francia da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti di Taiwan;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 in particolare all'articolo 1<sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15 A III	Apparecchi radioriceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono

originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 5 febbraio 1975.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile fino al 30 settembre 1975.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 280/75

(75/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 280/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi terzi<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 280/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che, nel bando di gara<sup>(6)</sup> che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 500 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 280/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE; che, a norma dell'arti-

colo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 280/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 3 500 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 6 marzo 1975, a 20 unità di conto per tonnellata

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. C 27 del 5. 2. 1975, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 341/75

(75/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 341/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona V a)<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 341/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che, nel bando di gara<sup>(6)</sup> che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 100 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 341/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE; che, a norma dell'arti-

colo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 341/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 25 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 6 marzo 1975, a 20 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

(5) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 11.

(6) GU n. C 35 del 14. 2. 1975, pag. 8.



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 342/75

(75/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>,visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis,visto il regolamento (CEE) n. 342/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona VII a)<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,considerando che, con regolamento (CEE) n. 342/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero; che, nel bando di gara<sup>(6)</sup> che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 500 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 342/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE; che, a norma dell'arti-

colo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 342/75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 100 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 6 marzo 1975, a 29,85 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 15.<sup>(6)</sup> GU n. C 35 del 14. 2. 1975, pag. 10.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1975

relativo alle comunicazioni degli Stati membri in merito allo zucchero consegnato per l'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili

(75/169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38,

considerando che i prelievi all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento n. 1009/67/CEE non si applicano ai prodotti destinati all'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali;

considerando che la situazione sul mercato dello zucchero rende necessario il controllo dei quantitativi di zucchero consegnati a tal fine;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di zucchero della voce 17.01

della tariffa doganale comune, consegnati in esenzione dal prelievo all'esportazione per l'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili. I dati devono essere comunicati al più tardi il 15 di ogni mese per lo zucchero consegnato nel mese precedente.

*Articolo 2*

La prima comunicazione deve essere inviata alla Commissione non oltre il 15 aprile 1975.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 10 marzo 1975

**di non dare seguito alla prima gara parziale di zucchero bianco e greggio  
effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75**

(I testi in lingua inglese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(75/170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 557/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che secondo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 557/75, viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente sia della differenza esistente tra i prezzi del mercato mondiale per consegne pronte e i prezzi massimi di vendita in questione e sia della differenza tra i prezzi del mercato mondiale quotati nell'ultimo trimestre 1975 e il prezzo indicativo fissato per la campagna saccarifera 1975/1976; che tuttavia può essere deciso di non dare seguito a una gara parziale;

considerando che dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 557/75 è opportuno decidere di non dare seguito alla prima gara parziale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Viene deciso di non dare seguito alla prima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 557/75.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1975

di non dare seguito alla terza gara parziale di zucchero bianco e greggio  
effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75

(I testi in lingua inglese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(75/171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,  
visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,  
visto il regolamento (CEE) n. 314/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/75<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,  
considerando che, secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 314/75, viene fissato un importo massimo della sovvenzione tenendo conto particolarmente della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e dei prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale; che tuttavia può essere deciso di non dare seguito a una gara parziale;

considerando che, dopo esame delle offerte secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 314/75, è opportuno decidere di non dare seguito alla terza gara parziale;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Viene deciso di non dare seguito alla terza gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/75.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.  
(2) GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.  
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.  
(4) GU n. L 35 dell'8. 2. 1975, pag. 11.  
(5) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.